

Allegato "C" al n.39695/19704 di rep.

S T A T U T O

1) A norma degli artt.14 e seguenti del Codice Civile è costituita la

"FONDAZIONE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI LODI"

2) La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi in Lodi Via della Codignola e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi del successivo punto 3.

3) La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del Medico e dell'Odontoiatra.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione, e di orientamento alla stessa, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive) con l'esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo medico ed odontoiatrico e della ricerca scientifica negli stessi campi e sanitario in genere mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- istituire dipartimenti operativi per settori d'attività della Fondazione, designando i responsabili, monocratici o collegiali, dei medesimi, modalità di funzionamento ed individuando le risorse necessarie al loro funzionamento;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio nei campi medico ed odontoiatrico;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
- fornire servizi organizzativi anche a favore di altri Ordini ed Associazioni che comunque operano in ambito medico, odontoiatrico e sanitario in genere.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, in via non prevalente anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati, nonché acquisire e detenere partecipazioni in società o enti in via strumentale agli scopi istituzionali.

La Fondazione, in particolare, può istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie sanitarie; le borse saranno assegnate a persone meritevoli eventualmente tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica.

Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a

cui si attribuirà adeguata pubblicità.

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. A tale fine il Consiglio di Amministrazione istituisce il Comitato Borse di Studio determinandone modalità di funzionamento, numero di componenti, durata nella carica, specifiche mansioni. Il Comitato Borse di Studio è presieduto dal Presidente della Fondazione o da persona dal medesimo delegata.

Le decisioni del Comitato Borse di Studio saranno esposte nella sede dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.

La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito della circoscrizione della provincia di Lodi e secondariamente in ambito regionale della Lombardia.

4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal Fondatore come risulta dall'atto costitutivo;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per finalità previste nel punto 3);

- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

5) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;

- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3.

6) Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche ed enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione, Viene istituito presso la Fondazione l'"Albo d'Oro dei Benemeriti" ove vengono iscritti tutti quei soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole od associate, che abbiano contribuito alla Fondazione con rilevanti attribuzioni di beni materiali od immateriali, beni mobili od immobili ed altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione medesima e suscettibili di entrare a far parte del proprio patrimonio.

7) Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Comitato dei Garanti;

E' ufficio della Fondazione, ove istituito:

- il Direttore.

E' stabile articolazione funzionale:

- il Comitato Borse di Studio.

8) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri scelti tra i Consiglieri in carica del Consiglio dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi, e precisamente dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un altro consigliere. Il Consiglio di Amministrazione, così formato, nella sua prima seduta provvederà a cooptare sino a due consiglieri in rappresentanza di altri Ordini o Associazioni.

Il Consiglio di Amministrazione rimane pertanto in carica di regola per un triennio e cioè per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale prorogatio dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione, sarà integrato dai nuovi Consiglieri dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi eletti in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

Nell'ambito del Consiglio le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere spettano di diritto a coloro che rivestono analoghe cariche nel Consiglio dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi.

9) Ogni carica è assolutamente gratuita.

Ai Consiglieri spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

10) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa;
- b) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- c) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite

dalla legge;

d) stabilisce i programmi della Fondazione;

e) istituisce dipartimenti operativi per settori d'attività della Fondazione;

f) istituisce il Comitato Borse di Studio;

g) adotta i regolamenti necessari ed opportuni per il funzionamento della Fondazione;

h) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

i) delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) e ciò in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 12), a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinare atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano presente.

11) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni bimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della riunione.

12) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente punto 10).

13) Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constatare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti da un Segretario, di volta in volta nominato dai presenti, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

14) Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale. Annualmente il Collegio dei Revisori riferirà sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Il Collegio dei Revisori è composto dai membri pro-tempore del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi.

Il Collegio dei Revisori rimane pertanto in carica il medesimo tempo in cui rimane in carica il Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Collegio dei Revisori della Fondazione.

Quando durante il periodo di mandato uno o più revisori cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei Revisori della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati in sostituzione Revisori dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi.

Presidente del Collegio della Fondazione sarà il Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

La carica di Revisore dei Conti è assolutamente gratuita.

Ai revisori spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

15) In caso di dimissioni o comunque del venir meno dei Consiglieri o di Revisori della Fondazione che mantengano ricoperta l'analoga carica nell'ambito dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi, il Consiglio dell'Ordine medesimo nominerà i Consiglieri o i Revisori della Fondazione in sostituzione di quelli dimissionari o comunque venuti meno.

16) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore della Fondazione.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

17) La Fondazione può essere assistita da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consuntive a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Essa ha anche funzioni propositive in materia culturale.

Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un numero variabile da dieci fino a trenta membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

Il Comitato elegge il proprio Presidente scegliendo nell'ambito dei suoi componenti i quali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

18) Il Comitato dei Garanti ha la funzione di dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere all'interno della Fondazione, fra membri dello stesso Organo o fra Organi della Fondazione, Il Comitato è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di specchiata professionalità e prestigio nell'ambito delle materie di Fondazione, I membri del Comitato dei Garanti durano in carica un triennio.

All'atto di insediamento, il Comitato dei Garanti approverà il regolamento relativo al proprio funzionamento ed alle procedure e principi di composizione delle liti. Detto regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'approvazione.

19) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo le determinazioni dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Lodi.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina tre liquidatori, determinandone i poteri.

f.to. MASSIMO VAJANI

f.to. PROVINI LOREDANA teste

f.to. DOI ANDREINA teste

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

Copia conforme all'originale mio rogito ed allegati col quale
collazionata concorda